

S.C. GESTIONE DEL PERSONALE - 39 REG.DEC.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO ATTUATIVO AZIENDALE CON I MEDICI DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA, EX ART. 8 DEL D.L.VO 502/92, DENOMINATO “OBIETTIVO PER L’INCREMENTO QUALITATIVO DI GESTIONE DEGLI ASSISTITI IN CARICO, OLTRE AL MASSIMALE, DEI MEDICI DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA, A CICLO DI SCELTA”**

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO  
DEL DIRETTORE GENERALE**

L’anno **duemilaventitre**  
il giorno ventiquattro del mese di GENNAIO

**IL DIRETTORE GENERALE**

**dott. Antonio Poggiana**

**nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019**

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO ATTUATIVO AZIENDALE CON I MEDICI DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA, EX ART. 8 DEL D.L.VO 502/92, DENOMINATO “OBIETTIVO PER L’INCREMENTO QUALITATIVO DI GESTIONE DEGLI ASSISTITI IN CARICO, OLTRE AL MASSIMALE, DEI MEDICI DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA, A CICLO DI SCELTA”

Constatata:

- la grave carenza di Medici di medicina generale, che si è venuta a creare a seguito delle numerose cessazioni per collocamento in quiescenza o, per dimissioni volontarie, che ha causato ripetuti incrementi del numero massimale degli assistiti;
- la continua difficoltà dell'Azienda nel reperire medici disponibili a ricoprire sia gli incarichi provvisori, sia le zone carenti, che il più delle volte vanno deserte;

preso atto che al momento attuale in quasi tutti gli ambiti territoriali i Medici di medicina generale del ruolo unico di assistenza primaria, a ciclo di scelta, hanno raggiunto il massimale per cui, possibilmente prima del verificarsi di una ulteriore cessazione, si rende urgente e necessario garantire, nonché definire una soluzione che permetta di rispondere in maniera integrata alle necessità qualitative di assistenza primaria ai cittadini in carico ai medici cessati e non sostituiti;

precisato che, tra i Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al DPCM 12.01.2017 è prevista anche l'assistenza territoriale;

verificato che i Medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1500 unità e che eventuali deroghe al massimale possono essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell’art. 48, comma 3, punto 5, della Legge 833/78, per un tempo determinato, non superiore comunque a sei mesi, come previsto dal comma 1 dell’art. 38 del vigente ACN 2016 – 2018;

valutato che, con l’attuale greve carenza di medici, le autorizzazioni ottenute dalla Direzione regionale, con il limite dei sei mesi previsti dall’ACN, non risolvono le criticità, in quanto il problema perdura ben oltre l’arco temporale imposto dal contratto nazionale;

preso atto che in attuazione della programmazione regionale, l’AIR può prevedere l’innalzamento del massimale fino al limite massimo di 1800 scelte, esclusivamente per i medici che operano nell’ambito delle forme organizzative multi-professionali del ruolo unico di Assistenza Primaria, con personale di segreteria e infermieri ed eventualmente altro personale e che l’istituzione di tali forme organizzative comporta un lungo processo riorganizzativo di tutta l’assistenza territoriale, previa adozione di un nuovo AIR;

ritenuto, pertanto, nelle more della sottoscrizione del nuovo AIR, prevista piuttosto in là nel tempo, (28.10.2023), di mettere in atto alcune misure organizzative ed incentivanti, finalizzate al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e dirette ad evitare che i cittadini, a cui è cessato il proprio medico di medicina generale, restino senza un professionista di fiducia e dunque senza continuità nelle cure primarie;

rilevata, quindi, la necessità, tra le altre misure da adottare di aumentare il massimale degli assistiti in carico ai medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, anche per un periodo superiore ai sei mesi previsti dall’ACN, per assicurare l’assistenza primaria negli ambiti territoriali

carenti, ai cittadini senza medico, con lo scopo di assicurare, integrare e migliorare i bisogni di salute della popolazione;

constatato quindi che, al fine di addivenire alla stipula di un Accordo Attuativo Aziendale in materia si è reso necessario convocare formalmente per il giorno 30.12.2022 il Comitato Aziendale ex art. 12 del nuovo ACN, con funzioni di “delegazione trattante”, così come deciso nella seduta dello stesso Organismo, in data 23 dicembre 2022 e con la precisazione che, su indicazioni del segretario FIMMG di Trieste (nota acquisita agli atti con n.123047 del 29.12.2022) il sostituto del dr. Francesco Franzin in seno alla Delegazione trattante del giorno 30 dicembre risultava essere nominato il dr. Dino Trento;

precisato inoltre che, in osservanza del comma 4 dell’art. 15, del nuovo ACN, sono legittimate alla trattativa e stipula degli Accordi Attuativi Aziendali le OO.SS. firmatarie dell’AIR, purchè dotate di un terminale associativo domiciliato nell’Azienda di riferimento e che pertanto la sigla sindacale “Federazione CISL Medici”, pur avendo un terminale associativo e pur avendo sottoscritto l’ACN, non può essere ammessa alla trattativa aziendale, in quanto non ha ancora firmataria dell’Accordo Integrativo Regionale;

dato atto che, in data 30.12.2022 la Delegazione trattante, composta sia dalla parte pubblica che dalla parte sindacale, ha sottoscritto l’Accordo Attuativo Aziendale denominato “Obiettivo per l’incremento qualitativo di gestione degli assistiti in carico oltre al massimale dei Medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta”;

verificato che:

- sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Aziendali le OO.SS. firmatarie dell’Accordo regionale, purché dotate di un terminale associativo domiciliato nell’Azienda di riferimento;
- i rappresentanti sindacali devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti;
- l’Accordo Attuativo Aziendale è validamente sottoscritto se stipulato da Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno degli iscritti;
- la sottoscrizione del documento è pienamente valida, in quanto le OO.SS. FIMMG, SMI e SNAMI alla data del 01.01.2021 rappresentano a livello aziendale il 99,11% (dato certificato dalla SISAC: FIMMG 66.37%, SMI 5,31, SNAMI 27.43%);

ritenuto, pertanto, di approvare l’Accordo Attuativo Aziendale denominato “Obiettivo per l’incremento qualitativo di gestione degli assistiti in carico oltre al massimale dei Medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta”, sottoscritto in data 30.12.2022, tra l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale;

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. GESTIONE DEL PERSONALE, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per le materie di propria competenza;

## IL DIRETTORE GENERALE

### DECRETA

per quanto esposto in narrativa:

1. di approvare l'Accordo Attuativo Aziendale denominato "Obiettivo per l'incremento qualitativo di gestione degli assistiti in carico, oltre al massimale, dei medici del ruolo unico di assistenza primaria, a ciclo di scelta", sottoscritto in data 30.12.2022, tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che l'Accordo, decorre dalla data del 1 gennaio 2023 e fino al 30.06.2023, con la possibilità di proroga fino al 31.12.2023, in base alla verifica sulla compatibilità economica, da verificarsi con monitoraggio trimestrale;

In attesa dell'emissione da parte della Regione delle "Linee di gestione anno 2023", ci si riserva di ridefinire il quadro economico, in relazione al finanziamento che sarà stabilito dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, per l'anno 2023; in ogni caso il presente accordo viene sottoscritto nel rispetto dei tetti economici previsti dalle vigenti norme di finanza pubblica e del principio complessivo dell'invarianza economica.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del  
Direttore Sanitario  
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del  
Direttore Amministrativo  
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del  
Direttore dei Servizi Sociosanitari  
dott. Fabio Samani

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 24/01/2023 12:39:14

IMPRONTA: 86247014C3FAAA5E5924ACF5E5A9549C3B7AEC5895C8EE2A60A2C27957B56579  
3B7AEC5895C8EE2A60A2C27957B5657985657F0DFC0310254FD063DD7520F231  
85657F0DFC0310254FD063DD7520F231D9D788E3C406A650B0B4A85034B1F043  
D9D788E3C406A650B0B4A85034B1F04370DFA3D09227C2EE00EC944D5140B67E

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 24/01/2023 12:47:11

IMPRONTA: 614CB91B43C42522BB2A5ABC73D10E0FAC6857FDFABC29DDC9957D263C7E65A5  
AC6857FDFABC29DDC9957D263C7E65A544FA5592E9C1E7281393722664B0C43D  
44FA5592E9C1E7281393722664B0C43D63A3CB1B4738FCE0B7A0D9EC2A813E50  
63A3CB1B4738FCE0B7A0D9EC2A813E50617A3F3C39111EC83EB495AA4492CF60

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 24/01/2023 13:10:33

IMPRONTA: 87725A2276FE5A2848051640D80BEA387DF573D93C7E76A9FEBA74FAEEB01F05  
7DF573D93C7E76A9FEBA74FAEEB01F0547BB78E664CC6A51E78A9C6341CA360B  
47BB78E664CC6A51E78A9C6341CA360B9BC0379862DFDA6B8CE369CB4C797AA0  
9BC0379862DFDA6B8CE369CB4C797AA016176F812BBBBC48F347752974301919

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 24/01/2023 13:57:21

IMPRONTA: 400D4F104A2C3A3CE559DB5835E234A2ADF284CD707D45E10FC0971270FFBE8C  
ADF284CD707D45E10FC0971270FFBE8C493B07B65EE015DFC29BA1F245D2714A  
493B07B65EE015DFC29BA1F245D2714A71666C6AA2EB92EC9E631B1507D1C558  
71666C6AA2EB92EC9E631B1507D1C558233167EA9FD0CDBA5BC82C9B3BEEDAD2



## ACCORDO ATTUATIVO AZIENDALE

*Misure straordinarie per fronteggiare la carenza di Medici di Medicina Generale*

***Obiettivo per l'incremento qualitativo di gestione degli assistiti in carico oltre al  
massimale dei Medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta***

SOTTOSCRITTO

TRA

IL DIRETTORE GENERALE

E

I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE

FIMMG  
SMI  
SNAMI

## Premessa

Vista la grave carenza di Medici di Medicina Generale del Ruolo Unico di Assistenza Primaria che si è venuta a creare in ASUGI a seguito delle numerose cessazioni per collocamento in quiescenza o per dimissioni volontarie;

Preso atto che nel 2023 sono previsti per il raggiungimento dei limiti di età ulteriori cessazioni di Medici di Medicina Generale del Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta, mentre le eventuali cessazioni per dimissioni volontarie, da comunicare con un preavviso di un mese nel caso di trasferimento o di due mesi in tutti gli altri casi, non sono ad oggi note;

Constatata la perdurante difficoltà dell'Azienda di assegnare incarichi a tempo indeterminato per la copertura degli ambiti territoriali carenti, risultanti dalle cessazioni che si sono succedute nel tempo.

Constatato altresì che anche le ultime procedure attivate dall'Azienda per il conferimento degli incarichi provvisori hanno avuto esito negativo per mancanza di disponibilità da parte dei medici interpellati.

Preso atto che al momento attuale in quasi tutti gli ambiti territoriali i Medici di Medicina Generale del Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta hanno raggiunto il massimale per cui, possibilmente prima del verificarsi di una ulteriore cessazione, si rende urgente e necessario garantire nonché definire una soluzione che permetta di rispondere in maniera integrata alle necessità qualitative di assistenza primaria ai cittadini in carico ai medici cessati e non sostituiti.

Precisato che, come previsto nel DPCM 12.01.2017, tra i Livelli Essenziali di Assistenza è prevista altresì l'assistenza territoriale.

Preso atto che i Medici del ruolo unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1500 unità e che eventuali deroghe al massimale possono essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali ai sensi dell'art. 48, comma 3, punto 5, della Legge 833/78, per un tempo determinato, non superiore comunque a sei mesi come previsto dal comma 1 dell'art. 38 del vigente ACN 2016 – 2018;

Preso atto altresì che in attuazione della programmazione regionale, l'AIR può prevedere l'innalzamento del massimale fino al limite massimo di 1800 scelte esclusivamente per i medici che operano nell'ambito delle forme organizzative multi-professionali del ruolo unico di Assistenza Primaria, con personale di segreteria e infermieri ed eventualmente altro personale sanitario, per assicurare la continuità dell'assistenza come previsto dal comma 2 dell'art. 38 del vigente ACN 2016 – 2018.



Costatata la grave carenza di professionisti quali infermieri e altro personale sanitario che non consente di applicare l'art. 38 comma 2 dell'ACN in vigore e i ripetuti incrementi del massimale durante gli ultimi 2 anni ben oltre l'arco temporale di 6 mesi.

Precisato che l'Azienda intende riconoscere degli obiettivi incentivati al fine di garantire un'adeguata presa in carico degli assistiti eccedenti le 1500 scelte sino ad un massimo di 1800 (a cui si aggiunge il 5% in deroga calcolato su 1500 e pari a 75 assistiti). I medici, che decidano di accettare un aumento del massimale, fino ad un massimo di 1800 assistiti (quota individuale max 1875), aderiscono volontariamente agli obiettivi del presente Accordo e al relativo trattamento economico.

## OBIETTIVI E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO

**E' possibile una deroga al massimale, su base volontaria, fino ad un massimo di 300 scelte.**

Il Medico di Medicina Generale del ruolo unico a ciclo di scelta qualora interpellato in



attuazione al presente Accordo, comunica il numero di assistiti da incrementare in deroga con una PEC alla medicina convenzionata. Per tale numero di assistiti in deroga fino al numero massimo di 300 assistiti **viene riconosciuta una quota incentivante annua aggiuntiva pari ad euro 13,46 per tutte le scelte oltre ai 1500 assistiti**, (al netto degli assistiti in deroga), secondo l'art. 38 comma 3 dell'ACN vigente, da corrispondere per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Obiettivi	Azioni	Risultati	Indicatore
Presenza in carico di assistiti fragili con polipatologie mediante riconciliazione terapeutica	Effettuazione della riconciliazione terapeutica secondo raccomandazione ministeriale n. 17/2014	riconciliazione terapeutica, se indicata nei casi concreti, su almeno 4 assistiti fragili con polipatologie	Compilazione di una scheda concordata tra OOSS e ASUGI e sua trasmissione al Direttore del distretto entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla deroga del massimale.

La validazione del raggiungimento dell'obiettivo avviene in sede di UDMG. La liquidazione dell'incentivo entro la prima mensilità successiva.

Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo tramite recepimento con Decreto del Direttore Generale, ogni qual volta si manifestassero situazioni di carenza di Medici di Medicina Generale del Ruolo Unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta, l'Ufficio aziendale preposto interpellerà i MMG operanti negli ambiti di scelta interessati.

La quota incentivante aggiuntiva spettante prevista dal presente Accordo viene riconosciuta a far data dal 01.01.2023 anche per gli aumenti di massimale effettuati nel mese di dicembre 2022.

#### **NORME FINALI**

Le parti concordano che eventuali problematiche interpretative ed applicative del presente Accordo saranno demandate al Comitato Aziendale, deputato al monitoraggio dell'Accordo ai sensi dell'art. 12, comma 10, lt. b) dell'ACN 2022.

L'Azienda fornisce trimestralmente la reportistica relativa alla distribuzione del finanziamento regionale per il personale di studio suddiviso per distretto, unitamente all'elenco delle domande accolte e di quelle in attesa.

Nelle more della sottoscrizione del nuovo AIR, al fine di superare lo stato emergenziale ed in carenza del personale infermieristico previsto dall'art. 38, comma 2 dell'ACN, il presente accordo viene sottoscritto nel rispetto dei tetti economici previsti dalle vigenti norme di finanza pubblica e del principio complessivo dell'invarianza economica,

A tal fine si procederà al monitoraggio trimestrale dei costi sostenuti e della compatibilità economica.

Nelle more dell'attuazione dell'atto aziendale il presente Accordo, decorre dalla data del 1 gennaio 2023 e fino al 30.06.2023, con la possibilità di proroga fino al 31.12.2023, in base alla verifica sulla compatibilità economica, di cui al penultimo comma del presente Accordo.

Le parti concordano altresì che, in caso di emanazione di nuove disposizioni nazionali/regionali, il presente Accordo sarà oggetto di verifica e, se del caso, di opportuna modifica, da condividere con le rappresentanze sindacali dei MMG

L'Accordo fra l'Azienda Sanitaria Universitaria "Giuliano Isontina" e i medici di medicina generale del ruolo unico per l'assistenza primaria viene sottoscritto dal Direttore generale e dai Rappresentanti aziendali delle OO.SS. di categoria, legittimate alla trattativa aziendale.


Trieste 30 dicembre 2022

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio POGGIANA

FIMMG

SMI

SNAMI



The image shows several handwritten signatures in black ink. At the top right, there is a signature above a horizontal line, with the text 'Il Direttore Generale Dott. Antonio POGGIANA' printed to its left. Below this, there are three horizontal lines, each with a signature written across it. The first line is labeled 'FIMMG' to its left, the second 'SMI', and the third 'SNAMI'. To the right of these three lines, there is a large, stylized signature that spans across the lines. On the far right of the page, there is a vertical signature.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA  
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F  
DATA FIRMA: 24/01/2023 12:39:11  
IMPRONTA: 402628AA5D072EFEB49A8B02232C47F490C342B8520B90752AEBBE1C5EE7AF4B  
90C342B8520B90752AEBBE1C5EE7AF4B3B35FBC9FFFB954A136A094F8BAD67E6  
3B35FBC9FFFB954A136A094F8BAD67E6C21DAB134AC3F188A0705D3A6AB08F27  
C21DAB134AC3F188A0705D3A6AB08F27BE0B1B65BA62913AA1E1FF3F0B8BA082

NOME: ANDREA LONGANESI  
CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T  
DATA FIRMA: 24/01/2023 12:47:08  
IMPRONTA: 2F156547B46159A95C723977B946531D1AA787957A95D8C237B9FF010766FF19  
1AA787957A95D8C237B9FF010766FF19D63E62A95B29109720B67F5F4E18EBDE  
D63E62A95B29109720B67F5F4E18EBDE8383582F62CB51EE5A5772B410A75696  
8383582F62CB51EE5A5772B410A75696FE8BB917372E6C9986F77E757BA8A87E

NOME: EUGENIO POSSAMAI  
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L  
DATA FIRMA: 24/01/2023 13:10:31  
IMPRONTA: 3B0529080E6ABC8020D6AF84D1E7767C33437BB1397DAE921DAE1A6BAAF1BBE1  
33437BB1397DAE921DAE1A6BAAF1BBE1E0C4809D66427AEFF09588AB4E52187D  
E0C4809D66427AEFF09588AB4E52187DD9520EB470690FEA4D7354BAB815E580  
D9520EB470690FEA4D7354BAB815E5804563FCE532F9CBF7B442028197AEDC4D

NOME: FABIO SAMANI  
CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I  
DATA FIRMA: 24/01/2023 13:57:19  
IMPRONTA: 8370BA91D95B6E5826C1B3E0E20082EC2D1397A574FAADCA009DE6CAE02E73E1  
2D1397A574FAADCA009DE6CAE02E73E16273D8ACEEFFF74C007AE226810BB1AD  
6273D8ACEEFFF74C007AE226810BB1ADFB40F3C732C3EF394514277B14B8C852  
FB40F3C732C3EF394514277B14B8C85271450CF1F39FF5CD84A8BBFF85E191BD